

RELAZIONE TECNICA

Cessione partecipazioni in Pisamo S.r.l.

Premessa

Il Comune di Calci ha espresso la volontà di entrare nella compagine sociale di Pisamo S.r.l. per affidare alla stessa servizi in regime *“in house providing”*, come citato nella nota prot. n. 52601 del 20.06.2017 del Comune medesimo.

Successivamente a tale nota, l'Assemblea di Pisamo S.r.l. del 29.09.2017 ha espresso la volontà di accogliere positivamente la richiesta di ingresso del Comune di Calci nella compagine sociale, ai sensi del comma 9 dell'art. 7 dello Statuto sociale.

Il Comune di Pisa, che detiene attualmente il 99% della Società, ha espresso, con nota prot. 89048 del 20.10.2017, la disponibilità a valutare la cessione al Comune di Calci di parte della propria quota corrispondente allo 0,50% del capitale sociale.

Il Comune di Vecchiano, titolare della restante parte del capitale sociale, con nota prot. n. 95506 del 06.11.2017, ha espresso la rinuncia al diritto di prelazione.

Il Comune di Calci ha quindi formalizzato la volontà di acquisire la partecipazione in questione, con Delibera del C.C. n. 64 del 28.12.2017, stabilendo altresì di aderire alla Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto di Pisamo S.r.l.. In tale delibera si precisa anche il prezzo di acquisto della quota, fissato in € 14.749,29 e corrispondente allo 0,5% del capitale sociale di Pisamo S.r.l. (valore nominale € 6.500,00).

La cessione di partecipazioni

A prescindere dalle valutazioni che hanno spinto il Comune di Calci a preferire l'affidamento diretto di servizi a Pisamo S.r.l. rispetto ad altre alternative, nonché dai contenuti e dalle condizioni del relativo affidamento, che riguardano i rapporti fra detto Comune e la Società e non sono elementi oggetto della proposta deliberazione in esame, si rileva che l'operazione di cessione di una parte della quota detenuta dal Comune di Pisa non presenta alcun particolare ostacolo salvo l'esigenza di fissare un valore congruo di cessione ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 175/2016.

Il citato decreto legislativo, infatti, non pone vincoli alla vendita delle partecipazioni, limitandosi a precisare che questa deve essere *“effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata [...] che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata con negoziazione diretta con un singolo acquirente”* (comma 2, art. 10), ed a stabilire che l'atto deliberativo è di competenza del Consiglio Comunale (comma 1, art. 10).

Il Comune di Pisa si è reso disponibile a valutare la cessione di una parte della quota detenuta in Pisamo S.r.l. per consentire l'ingresso del Comune di Calci nella compagine sociale. In tale prospettiva il Comune di Pisa resterebbe il socio di maggioranza assoluta, passando dal 99% al 98,5% del capitale sociale, e vedrebbe allargare la compagine della Società ad un altro dei comuni ricadenti nella c.d. Area pisana. Inoltre vi è la possibilità prospettica di un incremento di valore della Società in virtù dell'affidamento di nuovi servizi e



dell'espansione quantitativa del volume di attività. In proposito rileva che l'Assemblea della Società si è favorevolmente espressa rispetto all'ingresso nella compagine del nuovo socio.

Valore di cessione

Per la determinazione del valore di cessione delle partecipazioni occorre stabilire il criterio valutativo applicabile.

Preme precisare che la scelta del metodo del Patrimonio netto contabile, piuttosto che di altri criteri di valutazione, è da ritenersi la migliore in presenza di società come Pisamo, completamente partecipate da enti locali e con affidamento di servizi in regime *in house*. Infatti Pisamo S.r.l., per espressa previsione statutaria, è una *“società in house, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 175/2016”* (comma 2, art. 1, dello Statuto sociale) ed è pertanto soggetta ai rigidi vincoli previsti dalla citata normativa sulle società a partecipazione pubblica.

Pertanto, le quote di Pisamo S.r.l. non sono cedibili in regime di *“libero mercato”* nel senso che non possono essere oggetto di vendita a chiunque ma esclusivamente ad enti locali che intendano utilizzare la Società per l'esercizio di proprie funzioni strumentali e nel rispetto dell'oggetto sociale. Quindi le quote di Pisamo possono esse cedute solo a comuni che intendano affidare alla società servizi afferenti la mobilità.

Il D.Lgs. 175/2016 consente agli enti che intendono cedere proprie partecipazioni di procedere mediante *“negoiazione diretta con un singolo acquirente”* (comma 2, art. 10), in deroga al principio generale dell'evidenza pubblica, purché mediante atto motivato.

Ciò posto, alla data della presente relazione non sono ancora maturi i tempi per la rilevazione del patrimonio netto contabile di Pisamo al 31.12.2017, in quanto il bilancio 2017 è in fase di redazione. Tuttavia, Pisamo, nel corso del 2017, non ha effettuato particolari operazioni di gestione che possano aver fortemente mutato la propria situazione economico-patrimoniale, come emerge dalle relazioni dell'Amministratore Unico.

Pertanto, il valore di € 14.249,29 corrispondente alla quota dello 0,50% del capitale sociale, determinato secondo il criterio del patrimonio netto sulla base al bilancio dell'esercizio 2016 (ultimo bilancio approvato) può ritenersi prezzo di cessione congruo, salvo che il valore del patrimonio netto della Società al 31.12.2017 non risulti superiore a quello al 31.12.2016. In tal caso il prezzo di cessione dovrà essere determinato in relazione al valore più aggiornato del patrimonio netto.

Pisa, 19 marzo 2018

Il Responsabile dell'U.O. Partecipazioni
Dott. Benassi Alessandro